Articolo unico

PROGRAMMAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE⁴ DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI AMBITI TERRITORIALI CARATTERIZZATI DA PROBLEMATICHE COLLEGATE AL TRAFFICO, INQUINAMENTO ACUSTICO, FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI E VIVIBILITÀ DEL TERRITORIO.

- 1.Nei casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona del centro storico senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Parti Sociali, sono individuate le aree in cui non è ammesso l'insediamento di nuovi esercizi né come nuova apertura né come trasferimento di attività preesistente.
- 2. Sino all'approvazione della suddetta deliberazione della Giunta Comunale e, comunque, non oltre il 31 agosto 2014, non è ammessa l'apertura di nuovi esercizi né il trasferimento di attività già in esercizio.
- 3. Sono tuttavia esclusi dal divieto di nuovo insediamento e/o trasferimento, i titoli abilitativi in materia di edilizia produttiva finalizzati alla nuova apertura o al trasferimento di esercizi, qualora presentate prima dell'entrata in vigore della norma.

Per garantire una piena ed effettiva tutela, ove se ne ravvisino gli stessi presupposti, l'ambito di applicazione dei commi 1 e 2 può essere esteso anche alle attività di vicinato, ove queste prevedano la vendita di bevande alcoliche.

⁴ Ai sensi dell'art.41 comma 1 lett.a,b,c e dell'art.42 della L.R. T. n. 28/2005 e s.m.i.